

Legge regionale 22 marzo 1990, n.20

Modifica all'art. 123 L.R. 51/89 - Commissione di disciplina

ARTICOLO 1

L'art. 123 della LR 21 agosto 1989, n. 51 si e' sostituito dal seguente:

"Art. 123
(Commissione di disciplina)

1. All'inizio di ogni legislatura e comunque entro 90 giorni dalla data di insediamento del Consiglio Regionale, la Giunta nomina una commissione di disciplina costituita da:

- a) un magistrato appartenente all'ordine giudiziario, anche in quiescenza, designato dal Presidente della Corte di Appello del capoluogo regionale, con funzioni di Presidente;
- b) un avvocato o procuratore designato dall'Avvocatura distrettuale dello Stato per la Toscana tra i propri avvocati e procuratori;
- c) due dirigenti regionali designati dalla Giunta tra i dirigenti assegnati ai dipartimenti AAGG e del Personale e AAGG e Legali;
- d) tre componenti effettivi e due supplenti eletti con voto limitato del personale;
- e) un dipendente regionale di qualifica non inferiore alla VII designato dalla Giunta, con funzioni di Segretario.

2. La Giunta designa altresì un componente supplente, scegliendolo tra i dirigenti regionali, che sostituisca, in caso di assenza, il componente designato dall'Avvocatura distrettuale dello Stato o i dirigenti regionali.

3. Il Presidente designa tra i componenti effettivi chi lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento; il componente che funge da Presidente viene sostituito dal relativo supplente.

4. Le modalità per la elezione dei componenti di cui alla lett. d) vengono stabilite dalla Giunta d'intesa con le rappresentanze sindacali del personale regionale.

5. Per la validità delle riunioni e' necessaria la presenza dei componenti effettivi della Commissione. I componenti supplenti partecipano alle sedute della Commissione senza diritto a voto; tale diritto viene esercitato solo in caso di assenza o impedimento dei relativi componenti effettivi.

6. Le proposte sono approvate se ottengono la maggioranza dei voti.

7. Ai componenti la Commissione, che non siano dipendenti regionali, viene corrisposto un gettone di presenza di importo pari a quello previsto per i membri eletti degli organi regionali di controllo. Al Presidente spetta inoltre una indennità di funzione pari a L. 500.000 mensili.

ARTICOLO 2

(Norma transitoria)

1. La Commissione di disciplina continua a funzionare nella preesistente composizione fino alla data di insediamento della nuova Commissione.

2. Sono fatte salve le fasi dei procedimenti disciplinari già espletate alla predetta data, e l'iter procedurale degli stessi prosegue dinanzi alla nuova Commissione di disciplina.

ARTICOLO 3

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalla corresponsione del gettone di presenza ai membri della commissione di disciplina estranei alla amministrazione regionale si fa fronte per l'anno 1990 con il fondo stanziato sul cap. 00720, e per gli anni successivi con legge di bilancio.